



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: segreteria.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 2 del 4 luglio 2019

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020

RIATTIVAZIONE DELLA FIRMA ELETTRONICA

I Dirigenti di Società già abilitati nella stagione sportiva 2018/2019, ad inoltrare alla Lega ed al C.R. Campania, e firmare le pratiche relative alla propria Società attraverso l'uso della Firma Elettronica, potranno riattivare la richiamata firma elettronica dalla propria pagina web, eseguendo le seguenti operazioni:

clikkare su "firma elettronica"; dall'elenco che compare a sinistra "Gestione profili" selezionare "Riattivazione PIN" e dopo aver inserito il codice fiscale del Dirigente in precedenza abilitato, clikkare su "richiedi riattivazione".

* * * * *

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE LE SOCIETÀ

Per agevolare le comunicazioni *da* e *per* il Comitato, inoltre, di seguito si indicano le caselle di posta elettronica alle quali potranno essere inoltrate le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, con riferimento ai diversi settori di attività:

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

presidente.campania@lnd.it

segreteria.campania@lnd.it

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE

variazionigare.campania@lnd.it

calciofemminile.campania@lnd.it

calcioa5.campania@lnd.it

tornei.campania@lnd.it

UFFICIO TESSERAMENTI

tesseramento.campania@lnd.it

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

amministrazione.campania@lnd.it

ATTIVITÀ GIOVANILE

sgr.campania@lnd.it

UFFICIO STAMPA

stampa.campania@lnd.it

CAMPI SPORTIVI

camposportivi.campania@lnd.it

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

gst.campania@lnd.it (per il Giudice Sportivo Territoriale)

tft.campania@lnd.it (per il Tribunale Federale Territoriale)

csat.campania@lnd.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

* * * * *

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a decorrere dal **1° luglio 2020** (ovvero dalla prossima Stagione Sportiva 2020/2021), **tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata** in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

Il C.R. Campania, senza voler entrare nel campo delle autonomie decisionali di ogni società, invita le società a fornirsi già dalla corrente stagione sportiva di un **indirizzo di posta elettronica certificata e comunicarlo in fase di iscrizione ai campionati**.

* * * * *

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2019/2020

PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le iscrizioni ai Campionati 2019/2020, il tesseramento dei calciatori, ecc., anche per la corrente stagione sportiva potranno essere effettuate dai **Dirigenti di Società abilitati, per inoltrare**, alla Lega ed al C.R. Campania, **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato, **attraverso l'uso della Firma Elettronica**.

La procedura di dematerializzazione sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria.

La Firma Elettronica adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una *"Guida di sintesi"* per le procedure di dematerializzazione.

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D., inoltrare** al C.R. Campania **e firmare le pratiche relative alla propria Società**, in modo dematerializzato **attraverso l'uso della Firma Elettronica** dell'iscrizione al Campionato 2019/2020 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco, omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare**, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;

- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società**, debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno –, nonché indirizzo)**, così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **assegno circolare o bonifico bancario (per le sole società aventi diritto), non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società** (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;
- **art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;**
- **art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.**

Sulla *home page* del Sito Internet di questo C.R. è pubblicata una "Guida di sintesi" per le procedure di dematerializzazione.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **n. 1/A del 1° luglio 2019 – abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per i procedimenti riguardanti le infrazioni di cui agli artt. 24 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva;**
- **n. 2/A del 1° luglio 2019 – concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F.**

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della F.I.G.C.:

- Comunicato Ufficiale n. 9 1° luglio 2019 – nomine Commissione Accordi Economici della L.N.D.;
- Circolare n. 13 del 2 luglio 2019 – cu 17/BS: Proroga termini iscrizione Campionato Nazionale Femminile Serie A e Campionato Nazionale Serie B.

* * * * *

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2019/2020 sia applicato lo sconto del 10% sulla tassa di iscrizione per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (°)
ECCELLENZA	€ 5.670,00
PROMOZIONE	€ 4.950,00
PRIMA CATEGORIA	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE Under 19 e Under 19 ELITE	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19	€ 870,00
TERZA CATEGORIA – TERZA CAT. OVER 35 E OVER 30	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	€ 760,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	€ 1.260,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	€ 1.260,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	€ 1.000,00
CALCIO FEMMINILE DI ECCELLENZA	€ 1.020,00
CALCIO FEMMINILE DI PROMOZIONE	€ 1.020,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE Under 19 e Under 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 980,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.660,00

(°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2019

* * * * *

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
ECCELLENZA	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019	€ 5.670,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO PROMOZIONE: € 4.950,00 + DIFFERENZA: € 720,00		
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 4.950,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 2.810,00 + DIFFERENZA: € 2.140,00		
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019	€ 2.810,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019	€ 1.970,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00		
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 2.260,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.430,00 + DIFFERENZA: € 830,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)		
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 1.430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.160,00 + DIFFERENZA: € 270,00		
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE UNDER 19 ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE – UNDER 19 ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 640,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)

* * * * *

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020 (da eseguirsi con la procedura on-line)

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE
ECCELLENZA (*)	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
PROMOZIONE (*)	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
TERZA CAT. – U. 21 "RISERVE"	GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE	GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Elite	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019
CALCIO A CINQUE UNDER 19	GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2019

(*) comprensivo del Campionato Juniores Under 19 Regionale

(**) comprensivo del Campionato Juniores Under 19 di Calcio a Cinque

* * * * *

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2019/2020:

ECCELLENZA	7 – 8 SETTEMBRE 2019
PROMOZIONE	7 – 8 SETTEMBRE 2016
PRIMA CATEGORIA	5 – 6 OTTOBRE 2019
SECONDA CATEGORIA	12 – 13 OTTOBRE 2019
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	19 – 20 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – OVER 30 E OVER 35	19 – 20 OTTOBRE 2019
TERZA CATEGORIA – UNDER 19	28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2019
TERZA CATEGORIA	19 – 20 OTTOBRE 2019
JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE	5 – 6 – 7 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA – ECCELLENZA	31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
COPPA ITALIA – PROMOZIONE	31 AGOSTO – 1 SETTEMBRE 2019
CALCIO FEMMINILE ECCELLENZA E PROMOZIONE	19 – 20 OTTOBRE 2019
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	12 – 13 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C1	7 SETTEMBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C2	4 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE D	26 – 27 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1	da indicare
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2	da indicare
CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE	5 – 6 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 UNDER 19	19 – 20 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3 – 4 6 GENNAIO 2020
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "C2"	15 SETTEMBRE 2019
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	5 – 6 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE	da indicare
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19 (M. e F.)	da indicare
ATTIVITÀ AMATORI	da indicare
COPPA CAMPANIA AMATORI	da indicare

* * * * *

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Anche per il 2019/2020, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato l'aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2019/2020. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 15 luglio 2019 – ore 19.00).

* * * * *

**LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017 DI ECCELLENZA, PROMOZIONE
E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI
CAMPIONATI JUNIORES UNDER 19 (O DI ATTIVITÀ MISTA) REG. E/O PROV.**

In ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2019/2020**, il C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

per la stagione sportiva 2019/2020 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, fin dall'inizio e comunque per tutta la durata della gara, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Ecceellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000	1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000	1 (uno) nato dal 1° gennaio 2000
2 (due) nato dal 1° gennaio 2001	2 (due) nato dal 1° gennaio 2001	2 (due) nato dal 1° gennaio 2001

anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore dell'anno 2001, non può essere sostituito da un calciatore del 2000):

- 1) eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d'età obbligata;**
- 2) esclusivamente nell'ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, infortunio di calciatore della fascia d'età obbligata.**

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento.

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 Elite e Under 19 di Calcio a Undici della stagione sportiva 2019/2020 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2001 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; è consentita la partecipazione di **TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000 in poi.**

Negli altri Campionati di Calcio a undici 2019/2020, organizzati nell'ambito di questo C.R., non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

* * * * *

**SVINCOLO PER ACCORDO – ART. 108 N.O.I.F. E SVINCOLO PER INATTIVITÀ –
ART. 109 N.O.I.F.**

Domani, venerdì 5 luglio 2019, sarà pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo all'elenco dei calciatori svincolati (con decorrenza dal 1° luglio 2019) nel rispetto dell'art. 108 N.O.I.F.

* * * * *

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 È ATTIVA LA NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RICARICHE DEI “PORTAFOGLIO ISCRIZIONI” E “PORTAFOGLIO TESSERAMENTO E ALTRO”.

Le società, oltre le tradizionali modalità di pagamento, hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli, tramite POS virtuale, a mezzo carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard; con il sistema di wallet Masterpass; con il bonifico c.d. “MyBank”.

È anche disponibile la modalità d’incasso dei MAV “light” ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma NON presso gli sportelli postali.

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

DETTE MODALITÀ NON POSSONO ESSERE USATE NEL CASO DI RICHIESTA DI RIPESCAGGIO. Nel caso specifico, l’unica modalità accettata dal C.R. Campania è l’assegno circolare NON TRASFERIBILE.

Di seguito si elencano le diverse **modalità di pagamento:**

CARTA DI CREDITO/DEBITO (circuito Visa o Mastercard)



È sufficiente essere in possesso di una carta di credito o di debito dei circuiti Visa o Mastercard e seguire la compilazione guidata; la carta di credito non deve necessariamente essere intestata alla Società, può benissimo essere intestata alla persona fisica che compie l’operazione ed è analoga in tutto e per tutto ad un acquisto on line.

Commissione applicata: 1,50% dell’importo della ricarica.

È una procedura automatica e non necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.

MAV LIGHT BANCARIO / MAV LIGHT SISALPAY

La Società può produrre il bollettino MAV in autonomia dalla propria area riservata online e, una volta stampato, recarsi presso un qualsiasi sportello bancario o una ricevitoria SISAL.

Nel caso di pagamento presso uno sportello bancario non ci sono limiti nell’importo della transazione; non è inoltre necessario essere titolari di un conto corrente presso la banca in cui si decide di completare il pagamento, dal momento che quest’ultimo può essere effettuato in contanti.

Nel caso di pagamento presso una ricevitoria SISAL il limite è di 1.200 Euro per transazione.

Il MAV non può essere pagato presso gli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

- In caso di MAV pagato presso uno sportello bancario, le somme verranno accreditate sul conto della Società al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;
- In caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL, le somme verranno accreditate sul conto della Società mediamente entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento.

Commissione applicata: 1 Euro fisso.

MyBANK

È una soluzione di autorizzazione elettronica che consente agli utilizzatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online usando il servizio di online banking della propria banca.

MyBank crea un collegamento diretto online tra il conto corrente bancario del cliente (Società o persona fisica) e la banca dell'esercente, evitando di richiedere e memorizzare dati personali.

L'identità digitale del cliente e i suoi dati sensibili sono sempre protetti. L'autorizzazione in tempo reale dei pagamenti riduce il rischio di frodi e riaddebiti. Dalla propria area riservata online, selezionare MyBank come metodo di pagamento e digitare il nome della propria banca. Si verrà indirizzati automaticamente al proprio servizio di online banking.

Inserire i propri codici di accesso al servizio di online banking. I dati del pagamento verranno mostrati per un'ulteriore verifica.

Autorizzare la transazione. In pochi secondi la Società e il C.R. CAMPANIA riceveranno la conferma di avvenuto pagamento.

La richiesta di ricarica viene elaborata con successo e la disponibilità sul portafoglio immediatamente visualizzata.

Commissione applicata: 1.50% sull'importo della ricarica.

Al pari della carta di credito, le somme vengono trasferite in tempo reale e non necessitano di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA.

MyBank è disponibile per tutti coloro che hanno attivato i servizi online o mobile banking ed è accessibile da PC, smartphone e tablet.

La lista completa delle banche che hanno aderito al servizio MyBank è disponibile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-psp-aderenti/>

BONIFICO TRAMITE CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE

Coordinate Iban: IT 48 Q 02008 03447 000400242945

Conto intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Causale: matricola + nome Società + ricarica iscrizioni o tesseramenti.

Scegliendo questa modalità di pagamento, il bonifico va effettuato prima di inserire la ricarica online, in quanto la copia del bonifico deve essere acquisita tramite scanner (cliccando AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO) e caricata online (non inviata per posta elettronica).

Scegliendo la modalità di pagamento con bonifico, la procedura online prevede l'inserimento dei codici ABI, CAB della banca ordinante e il CRO (Codice Riferimento Operazione) ovvero il codice TNR (Transaction Reference Number).

ATTENZIONE: questa modalità di pagamento non è immediata e necessita di approvazione da parte del C.R. CAMPANIA (mediamente 2/3 giorni lavorativi). In nessun caso verranno approvate dal C.R. CAMPANIA ricariche effettuate tramite bonifico bancario o postale prima che sia verificato l'avvenuto accredito sul conto corrente del C.R. CAMPANIA. Sconsigliamo di utilizzare questa modalità di pagamento in prossimità del termine per l'iscrizione ai Campionati e in caso di necessità per tesseramenti urgenti.

PAGAMENTO CON ASSEGNO CIRCOLARE

Il pagamento delle somme dovute, può essere, altresì, effettuato a mezzo assegno circolare NON TRASFERIBILE, intestato a C.R. CAMPANIA LND da consegnare all'Ufficio Amministrativo del Comitato Regionale Campania sito in Napoli, Via G. Porzio 4 Isola G2 – 2° piano.

La presente soluzione è l'unica modalità accettata dal C.R. Campania nel caso di richiesta di ripescaggio.

PAGAMENTO IN CONTANTE

È possibile l'utilizzo di questa modalità nel limite dell'uso del contante previsto dalle vigenti leggi in materia.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 1° LUGLIO 2019

FASC. 246

Componenti: **Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Sepe.**

Proc.11899/773pfi17-18/CS/ag del 17.05.2018. (Campionato di Eccellenza).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cavociello Giovanni all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società APD PIMONTE 1970, per la violazione dell'art.1bis, commi 1 del C.G.S. e dell'art.17 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, (secondo il quale i Tecnici, per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società, ancorchè iscritti all'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli, non possono essere tesserati da parte delle società); per aver consentito e comunque non impedito al tecnico Durazzo Giovanni di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra della società Apd Pimonte 1970 (Campionato di Eccellenza).

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione della responsabilità del Presidente per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Cavociello Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il Presidente Cavociello Giovanni la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 236

Componenti: **Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Sepe.**

Proc.11741/929pfi17-18/CS/ac del 15.05.2018 (Campionato Regionale 1ª categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Massimo Palumbo, all'epoca dei fatti Presidente della società F.c. Foglianise, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1,6 e 45 delle NOIF; Sig. Pasquale Lombardi calciatore (gara del 19.11.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Walter Catillo, dirigente accompagnatore della società F.c. Foglianise, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società F.c. Foglianise, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società F.c. Foglianise, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Walter Catillo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Massimo Palumbo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La F.c. Foglianise, ed il suo Presidente Sig. Massimo Palumbo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pasquale Lombardi tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Walter Catillo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Massimo Palumbo la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società F.c. Foglianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. F.c. Foglianise alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto

calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore Pasquale Lombardi tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Walter Catillo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Massimo Palumbo la sanzione di mesi tre di inibizione; per la società F.c. Foglianise la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 242

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. R. Cangiano.

Proc.12434/644pfi17-18/CS/ac del 28.05.2018 (Campionato 2^a Categoria e Coppa Campania)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Albano Pasquale, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (3 gare) della società A.c. Bracigliano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; Calciatore: Sulayman Touray (gare di 2^a catg. del 26.11.2016, 19.02.2017, 10.12.2016 e 22.01.2017, nonché gara Coppa Campania del 26.10.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sigg. Massimo Pastore e Luca Grimaldi, benché calciatori hanno svolto funzioni di dirigenti accompagnatori della società A.c. Bracigliano per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società A.c. Bracigliano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.c. Bracigliano, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai Sigg. Massimo Pastore E Luca Grimaldi, benché calciatori hanno svolto funzioni di dirigenti accompagnatori della società A.c. Bracigliano con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Albano Pasquale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.c. Bracigliano, ed il suo Presidente Sig. Albano Pasquale, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Sulayman Touray sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Massimo Pastore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luca Grimaldi quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Pasquale Albano la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.c. Bracigliano la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 550,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.c. Bracigliano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il collegio ritiene provato per Tabulas anche i fatti che coinvolgono i calciatori Grimaldi Luca e Massimo Pastore che, pur essendo calciatori

hanno firmato le distinte di gara che attesterebbe il regolare tesseramento del calciatore Sulayman Touray, in tal modo violando i principi di lealtà e correttezza (art. 1 bis C.G.S.) come gli art. 7,39 e 43 delle N.O.I.F. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:

il calciatore Sulayman Touray sette (7) giornate di squalifica; il calciatore Massimo Pastore tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luca Grimaldi quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Pasquale Albano la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.c. Bracigliano la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 243

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Sepe.

Proc.12552/693pfi17-18/CS/ac del 30.05.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Emmanuell Marandino, all'epoca dei fatti Presidente della società G.s. Herajon, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Mirko Brozzesi (gara del 20.02.2017); Gianni De Marco (gara del 23.01.2017); Nejaoui El Mahdi (gara del 7.11.2016) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Emiliano Perillo, Domenico De Santis e Luigi Picariello, dirigenti accompagnatori della società G.s. Herajon per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società G.s. Herajon, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società G.s. Herajon, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Emiliano Perillo, Domenico De Santis e Luigi Picariello della società G.s. Herajon, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Emmanuell Marandino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La G.s. Herajon, ed il suo Presidente Sig. Emmanuell Marandino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

i calciatori Mirko Brozzesi; Gianni De Marco; Nejaoui El Mahdi tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per i dirigenti Sigg. Emiliano Perillo, Domenico De Santis e Luigi Picariello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Emmauell Marandino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società G.s. Herajon, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. G.s. Herajon, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo,

evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: i calciatori Mirko Brozzesi; Gianni De Marco; Nejaoui El Mahdi tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per i dirigenti Sigg. Emiliano Perillo, Domenico De Santis e Luigi Picariello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Emmauell Marandino la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società G.s. Herajon, la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 239

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza, Avv. M. Iannone; Avv. F. Mottola.

Proc.12224/643pfi17-18/CS/ac del 23.05.2018 (Campionato Regionale Juniores)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tommaso Carannante, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Bacoli Sibilla 1925, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Salvatore Illiano calciatore (gare del 24.10.2016 e 16.10.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Bacoli Sibilla 1925, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Bacoli Sibilla 1925, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Tommaso Carannante l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Bacoli Sibilla 1925, ed il suo Presidente Sig. Tommaso Carannante, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Illiano quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Tommaso Carannante la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Bacoli Sibilla 1925 la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Bacoli Sibilla 1925 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore Salvatore Illiano quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Tommaso Carannante la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Bacoli Sibilla 1925 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 241

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe.

Proc.12333/650pfi17-18/CS/gb del 24.05.2018 (Campionato Regionale Femminile serie C)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Marie Fall, calciatista (gara 19.02.2017) della società Asd Irpinia Sport, per rispondere della violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt.39 e 43; In data 16.05.2018 è intervenuto patteggiamento sottoscritto dal solo Presidente della società Asd Irpinia, sia in proprio che la per la società Asd Irpinia Sport.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione della responsabilità della calciatrice per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: la calciatista Marie Fall tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che la calciatista in epigrafe non era tesserata per la soc. Asd Irpinia Sport, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che la predetta calciatista è stata impegnata in gara, senza essere stata tesserata, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che la stessa non è stata sottoposta a regolare visita medica e che dunque, non era coperta da polizza assicurativa. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: la calciatista Marie Fall tre (3) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 240

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe.

Proc.12213/597pfi17-18/CS/ac del 23.05.2018 (Campionato Allievi e Juniores Calcio a Cinque).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Umberto Bianchi, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd United Fupal Bacoli, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 delle NOIF; Calciatori: Giovanni Della Ragione (gare campionato Allievi C/5 del 24.10.2016, 7.11.2016, 13.11.2016, 28.11.2016, 28.01.2017 e 7.02.2017) nonché gare campionato Juniores C/5 del 31.10.2016, 5.12.2016, 12.12.2016, 31.01.2017, 5.02.2017 e 5.03.2017; Giuseppe Borrelli (gare campionato Allievi C/5 del 24.10.2016, 7.11.2016, 28.01.2017, 7.02.2017) nonché gare campionato Juniores C/5 del 31.10.2016, 5.12.2016, 31.01.2017, 5.02.2017, 7.02.2017, 20.02.2017 e 5.03.2017; Daniele Barone (gare campionato allievi del 7.11.2016, 13.11.2016, 28.11.2016 e 7.02.2017) nonché gare campionato Juniores C/5 del 31.01.2017, 5.02.2017, 20.02.2017 e 5.03.2017); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 delle NOIF; Dirigenti accompagnatori: Sigg. Giuseppe Mollo (1 gara), Ciro Bruno Ramazio (4 gare), Federico Scamardella (4 gare), Feliciano Scotto Di Luzio (1 gara) della società Asd United Fupal Bacoli per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd United Fupal Bacoli, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd United Fupal Bacoli, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Giuseppe Mollo, Ciro Bruno Ramazio, Federico Scamardella, Feliciano Scotto Di Luzio della società Asd United Fupal Bacoli con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Umberto Bianchi l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd United Fupal Bacoli, ed il suo Presidente Sig. Umberto Bianchi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente

ascrisse e richiedeva per: il calciatore Giovanni Della Ragione dieci (10) giornate di squalifica; il calciatore Daniele Barone otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Borrelli sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente Federico Scamardella la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Giuseppe Mollo, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Ciro Bruno Ramazio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Feliciano Scotto Di Luzio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Umberto Bianchi, la sanzione di mesi tredici (13) di inibizione; per la società Asd United Futil Bacoli la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed € 1.300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *“per tabulas”* dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd United Futil Bacoli alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall’atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Giovanni Della Ragione dieci (10) giornate di squalifica; il calciatore Daniele Barone otto (8) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Borrelli sette (7) giornate di squalifica; per il dirigente Federico Scamardella la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Giuseppe Mollo, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente Ciro Bruno Ramazio la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per il dirigente Feliciano Scotto Di Luzio la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Umberto Bianchi, la sanzione di mesi tredici (13) di inibizione; per la società Asd United Futil Bacoli il non luogo a procedere poiché inattiva.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 245

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv.R. Cangiano; Avv. F. Mottola.

Proc.12680/648pfi17-18/CS/ac del 1.06.2018 (Campionato Calcio a Cinque serie D)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cesare Doddato, all’epoca dei fatti Presidente della società A.s.d. Aquara, per la violazione di cui all’art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Calciatori: Antonio Marchese (gara del 4.02.2017 e dirigente accompagnatore gara 18.02.2017); Antonio Morra (gara del 4.02.2017); Carmine De Rosa (gare del 18.02.2017, 4.02.2017, 4.01.2017 e 19.11.2016); Manuel Sabetta (gare del 4.02.2017, 22.01.2016 e 6.11.2016) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all’art. 39 e 43 delle NOIF; nonché per Antonio Marchese con funzioni di dirigente accompagnatore la violazione dei commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società A.s.d. Aquara, malgrado non fossero tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cesare Doddato l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La A.s.d. Aquara, ed il suo Presidente Sig. Cesare Doddato, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Marchese quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Morra tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carmine De Rosa cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Manuel Sabetta cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Cesare Doddato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati *“per tabulas”* dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano

tesserati per la soc. A.s.d. Aquara alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Antonio Marchese quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Antonio Morra tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carmine De Rosa cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Manuel Sabetta cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Cesare Doddato la sanzione di mesi otto (8) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 235

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. R. Cangiano; Avv. N. Di Ronza, Avv. M. Iannone; Avv. F. Mottola.

Proc.11846/837pfi17-18/CS/gb del 16.05.2018 (Campionato Giovanissimi B Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Picascia Annino, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sport Village, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Pistola Roberto calciatore (gara del 22.10.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Sport Village, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Sport Village, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Picascia Annino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sport Village, ed il suo Presidente Sig. Picascia Annino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pistola Roberto tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Picascia Annino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Sport Village la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sport Village alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Pistola Roberto il non luogo a procedere in quanto all'epoca della gara era minore di anni 14; per il Presidente Picascia Annino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Sport Village la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 237

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. M. Sepe.
Proc.11992/631pfi17-18/CS/ac del 18.05.2018 (Campionato Provinciale 3^a categoria Avellino).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale Pellegrino, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (2 gare) della società Asd Atletico Serino, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1, 6 e 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; Calciatore: Missael De La Cruz (gare del 12.02.2017, 21.01.2017 e 27.11.2016); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39, 43 e 45 delle NOIF; Sigg. Vincenzo Avallone e Francese Liberato, dirigenti accompagnatori e del presidente Sig. Pasquale Pellegrino con funzione di dirigente accompagnatore della società Asd Atletico Serino per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6,45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Serino, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Atletico Serino, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali Sigg. Vincenzo Avallone e Francese Liberato, dirigenti accompagnatori e del presidente Sig. Pasquale Pellegrino con funzione di dirigente accompagnatore della società Asd Atletico Serino con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Pasquale Pellegrino l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Atletico Serino, ed il suo Presidente Sig. Pasquale Pellegrino, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Missael De La Cruz sei (6) giornate di squalifica; per i dirigenti Sigg. Vincenzo Avallone e Francese Liberato la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Pasquale Pellegrino la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Atletico Serino la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Atletico Serino alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per:

il calciatore Missael De La Cruz sei (6) giornate di squalifica; per i dirigenti Sigg. Vincenzo Avallone e Francese Liberato la sanzione di mesi tre (3) di inibizione ciascuno; per il Presidente Pasquale Pellegrino la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Atletico Serino la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 244

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola. Proc.12602/930pfi17-18/CS/ac del 31.05.2018 (Campionato 3^a categoria provinciale Avellino)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale Giacobbe, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Flumeri, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; Sig. Lamin Suwarem calciatore (gare del 18.12.2016, 6.11.2016, 3.12.2016 e 26.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Flumeri, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Flumeri, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente e dirigente accompagnatore Sig. Pasquale Giacobbe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Flumeri, ed il suo Presidente Sig. Pasquale Giacobbe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Presente il sig. Pasquale Giacobbe quali presidente ed accompagnatore il quale chiede accesso al patteggiamento, la Procura aderisce. Sicchè il Tribunale stralcia la posizione di Giacobbe e procede solo nei confronti del calciatore in epigrafe. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Lamin Suwarem sei (6) giornate di squalifica. il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Lamin Suwarem sei (6) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 244

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola. Proc.12602/930pfi17-18/CS/ac del 31.05.2018 (Campionato 3^a categoria provinciale Avellino)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale Giacobbe, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Flumeri, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Flumeri, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 2/07/2018 il Presidente Pasquale Giacobbe, chiedeva per se e per la Società Asd Flumeri, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Pasquale Giacobbe la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 6 ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Flumeri la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'Avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

il Presidente Pasquale Giacobbe la sanzione finale di mesi quattro (4) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 6 ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Flumeri la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti tre (3) di penalizzazione (s.b. euro 600,00 di ammenda e punti 4 di penalizzazione ridotti come sopra).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 238

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. R. Cangiano.

Proc.12170/979pfi16-17/CS/mg del 22.05.2018 (Campionato allievi provinciali Napoli)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Bastolla, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Valle Metelliana (già A.S.D. Virtus A. Di Giorgio), per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Francesco Senatore calciatore (gare del 3.02.2015, 15.02.2015 e 13.04.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Vincenzo Senatore, dirigente accompagnatore della società Asd Valle Metelliana (già A.S.D. Virtus A. Di Giorgio), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Valle Metelliana (già A.S.D. Virtus A. Di Giorgio), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Valle Metelliana (già A.S.D. Virtus A. Di Giorgio), malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vincenzo Senatore con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Giuseppe Bastolla l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il Presidente pro tempore Sig. Giuseppe Bastolla, faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Senatore cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Vincenzo Senatore la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Bastolla la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; in via preliminare, lo stralcio della posizione della società Asd Valle Metelliana per intervenuto patteggiamento ai sensi dell'art. 32 del C.G.S. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Valle Metelliana alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Francesco Senatore cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Vincenzo Senatore la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Giuseppe Bastolla la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 238

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola; Avv. R. Cangiano.

Proc.12170/979pfi16-17/CS/mg del 22.05.2018 (Campionato allievi provinciali Napoli)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

La società Asd Valle Metelliana (già A.S.D. Virtus A. Di Giorgio), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 2/07/2018 il Presidente Antonio Iovino, chiedeva per la Società Asd Valle Metelliana, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente: per la Società Asd Valle Metelliana la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'Avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

per la Società Asd Valle Metelliana la sanzione di euro 300,00 di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 230

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. F. Mottola.

Proc.11516/628pfi16-17/CS/ac del 10.05.2018 (Campionato allievi provinciali Salerno)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gerardo Figliolia, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico Bracigliano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Gerardo Di Benedetto calciatore (gare del 26.02.2017, 13.02.2017, 30.01.2017, 21.01.2017, 18.12.2016 e 4.12.2016), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sigg. Pacifico Masi e Francesco Sarno, dirigenti accompagnatori della società Asd Atletico Bracigliano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Atletico Bracigliano, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 2/07/2018 il procuratore nominato dalla società, munito delle procure speciali per i soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente Figliolia Gerardo la sanzione finale di mesi sei (6) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 8 ridotta come sopra per rito); il dirigente Sarno Francesco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); il dirigente Masi Pacifico la sanzione finale della inibizione di mesi cinque (5) (s.b. inibizione di mesi 7 ridotta come sopra per rito); il calciatore Gerardo Di Benedetto la sanzione finale della squalifica per sei (6) gare (s.b. 8 gare ridotta come sopra per rito); per la Società Asd Atletico Bracigliano la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione (s.b. euro 550,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'Avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente Figliolia Gerardo la sanzione finale di mesi sei (6) di inibizione (s.b. inibizione di mesi 8 ridotta come sopra per rito); al dirigente Sarno Francesco la sanzione finale della inibizione di mesi due (2) (s.b. inibizione di mesi 3 ridotta come sopra per rito); al dirigente Masi Pacifico la sanzione finale della inibizione di mesi cinque (5) (s.b. inibizione di mesi 7 ridotta come sopra per rito); al calciatore Gerardo Di Benedetto la sanzione finale della squalifica per sei (6) gare (s.b. 8 gare ridotta come sopra per rito); alla Società Asd Atletico Bracigliano la sanzione di euro 400,00 di ammenda e di punti quattro (4) di penalizzazione (s.b. euro 550,00 di ammenda e punti 6 di penalizzazione ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 247

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. N. Di Ronza, Avv. M. Iannone; Avv. F. Mottola.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Strollo Gerardo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Pol. Pro Colliano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; Sig. Cupo Pio n.16.08.2002, calciatore (gara del 25.01.2017), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2 del C.G.S., all'art. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Izzo Vincenzo, dirigente accompagnatore della società Asd Pol. Pro Colliano,, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1,6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Pol. Pro Colliano,, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Pol. Pro Colliano,, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Izzo Vincenzo con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Strollo Gerardo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Pol. Pro Colliano,, ed il suo Presidente Sig. Strollo Gerardo, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cupo Pio quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Izzo Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Strollo Gerardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Pol. Pro Colliano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Pol. Pro Colliano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Con la memoria difensiva le parti deferite hanno sostanzialmente ammesso il non corretto tesseramento del calciatore Cupo Pio che ha disputato la gara ".. sulla base della errata convinzione da parte di tutti i soggetti incolpati che fosse regolarmente tesserato". Il certificato medico trasmesso con le memorie difensive non è sufficiente a superare l'obbligo a cui le associazioni sono tenute, ed ovvero trasmettere nei termini e con le modalità di legge e regolamento gli atti propedeutici per la regolare iscrizione dei tesserati al Campionato di riferimento. Certificato che non risulta, trasmesso nei modi e termini di legge. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

il calciatore Cupo Pio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Izzo Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Strollo Gerardo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Pol. Pro Colliano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre l'11 luglio 2019.

Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 4 luglio 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**